

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 196

28 dicembre 2007

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI MUZZARELLI, PIRONI, FIAMMENGHI, LUCCHI, BARBIERI, PIVA, SALSÌ, ZOFFOLI

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 2000, N. 4 (NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO)**

Oggetto consiliare n. 3223

## RELAZIONE

La legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 fu emanata al fine di adeguare la nostra legislazione regionale ad un quadro normativo comunitario e nazionale che, nella seconda metà degli anni 90, mirava a favorire il riconoscimento delle professionalità maturate nei singoli Paesi dell'UE e fu, perciò, individuata una nuova configurazione delle categorie professionali operanti nel settore del turismo e del tempo libero che meglio rispondeva alle richieste del mercato turistico. Relativamente alle professioni turistiche di accompagnamento, fu riconosciuta l'utilità d'istituire le figure di guida alpina, guida turistica, accompagnatore turistico e guida ambientale-escursionistica, mentre per la figura di interprete turistico ne fu proposto il superamento, valutando che tale figura rientrasse nella categoria più generale degli interpreti, per i quali esistono appositi corsi di studio e di formazione.

Possiamo dire perciò che la legge regionale 4/00 fu una prima risposta a quello che più tardi sarebbe stato definitivamente riconosciuto come "turismo vocazionale" o delle "esperienze". Le diverse motivazioni che spingono le persone a viaggiare sono, infatti, riconducibili alle differenze negli stili di vita, nella mentalità, nelle risorse culturali ed economiche e, d'altra parte, il turismo rappresenta un ambito nel quale si esprimono nuove forme di identità sociale, dal momento che il viaggio e lo spostamento nello spazio sono aspetti fondamentali dell'attualità. L'effetto è un moltiplicarsi di comportamenti che si riflettono in modelli sempre più differenziati e spesso sostenuti dal desiderio di definire il proprio status attraverso una distinzione nelle forme di vacanza. Diventa quindi meno opportuno oggi parlare di turismo giovanile o della terza età, mentre sembra più appropriato fare riferimento a gruppi omogenei di consumatori. Ne consegue che una diversa segmentazione della domanda dovrebbe perciò avere delle ripercussioni anche nelle strategie degli attori locali: da un lato una maggiore attenzione verso l'attività di promozione e comunicazione che sappia valorizzare le risorse del territorio; dall'altro la creazione di un'offerta turistica opportunamente costruita per soddisfare le esigenze delle diverse comunità di consumo.

In questo senso gli esperti di marketing sostengono che l'economia di mercato stia vivendo una nuova fase evolutiva segnata dalla produzione di esperienze e questa tendenza riguarda anche il settore più trasversale dell'economia, quello turistico. Tali esperienze potranno avere una valenza educativa o di semplice intrattenimento, un carattere esplorativo o di natura

estetica e potranno coinvolgere le persone con un diverso grado di partecipazione. L'idea di vacanza, infatti, non è più soltanto quella di spostarsi per visitare un luogo, ma di essere coinvolti trasformando la vacanza stessa o il soggiorno dal semplice "stare" al "fare esperienza".

Tutto ciò ha delle conseguenze importanti anche sul versante occupazionale nel momento in cui l'ospitalità si ridefinisce orientandosi maggiormente verso i contenuti della vacanza. Si sono così aperti nuovi spazi professionali con competenze di servizio alla persona che non sono, però, previsti dall'attuale legge regionale. E da qui, quindi, l'esigenza di aggiornarla, perché se i turisti esprimono richieste specifiche bisogna saperle assecondare offrendo risposte puntuali, garantendo un'accoglienza sempre più professionale, partecipata e, soprattutto, di qualità.

In questa stessa direzione vanno anche le modifiche apportate alla legge regionale 7/98 con la legge regionale 2/07, che ha introdotto i Sistemi Turistici locali per far emergere le specificità territoriali, l'autenticità, la verità, la genuinità dell'offerta turistica regionale in un mix che sfrutti al massimo le tecnologie, le innovazioni organizzative e le nuove professionalità che proprio nel turismo hanno trovato un luogo di possibile espressione.

Come abbiamo già ricordato, il turista è sempre meno una categoria definita dal tempo delle ferie ma sempre più caratterizzata per l'individualità degli interessi espressi; riconosce i propri desideri ed è abituato a standard di servizio qualitativamente sempre più alti.

A partire dalle riflessioni fin qui espresse e ponendoci nell'ottica di costruire un'adeguata capacità di offerta di servizi turistici individuali, anche sul piano della qualità, il presente progetto di legge articola in maniera più puntuale alcune figure professionali già istituite e regolamentate dalla legge regionale 4/00 e ne aggiunge altre che risultano oggi molto richieste.

Con l'occasione, il testo proposto recepisce il disposto dell'art. 10 del DL 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40, che ha liberalizzato le professioni di guida turistica e di accompagnatore, eliminando le autorizzazioni per i soggetti in possesso di determinati titoli di studio.

Esso è composto da 7 articoli che modificano la L.R. n. 4 del 2000 recante "Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento", prevedendo nuove possibili specializzazioni per quanto riguarda la figura di guida ambientale-escursionistica (GAE), già prevista dalla L.R. 4/00, e istituisce la nuova figura professionale di "animatore turistico" cercando di cogliere lo sforzo innovativo avvenuto con l'istituzione della facoltà di Scienze motorie nel 1999, ma forse troppo recente per essere già inserito nella legge regionale del 2000.

Al contempo, e allo scopo di mantenere il più possibile aggiornate le professioni turistiche di animazione ed accompagnamento, indica alle Province i criteri con i quali le stesse potranno, in futuro, inserire nuovi profili professionali, qualora le richieste di mercato lo rendessero necessario.

Con l'articolo 1 si inserisce nel titolo della legge il termine "animazione".

Analogamente, con l'articolo 2 se ne modifica l'articolo 1, poiché la legge prevedeva soltanto le figure di accompagnatore, mentre nel nuovo testo si introduce anche la figura dell'animatore turistico.

L'articolo 3 modifica l'articolo 2 della LR 4/00, integrando la rubrica nel senso sopra illustrato e prevedendo che le Province possano individuare, in futuro, eventuali nuove specializzazioni per quanto riguarda le guide ambientali-escursionistiche. Tali specializzazioni dovranno essere sottoposte ad una valutazione tecnica da parte della Giunta regionale che, sentita la competente commissione, approva periodicamente l'elenco aggiornato delle specializzazioni validate. In questo modo non sarà più necessario procedere con una modifica di legge ogniqualvolta si dovesse presentare la necessità d'inserire una nuova specializzazione e potranno, perciò, essere le Province a valutare le necessità e le richieste provenienti dai rispettivi territori. Sono state, inoltre, inserite alcune prime specializzazioni ri-

guardanti le guide ambientali-escursionistiche in ragione del fatto che su queste figure professionali esiste già una richiesta ed un'esperienza che non possono attendere ulteriormente per essere regolamentate. In specifico si tratta di: cicloturismo (mountain bike e ciclismo fuori strada), equiturismo (passeggiate a cavallo); turismo acquatico; turismo subacqueo. Inoltre, per gli stessi motivi appena richiamati, è stata prevista una nuova figura professionale che risponde al nome di "animatore turistico" e che deve essere in grado di organizzare, per gruppi di turisti, attività ricreative, motorie o sportive per svago o divertimento in strutture ricettive o in altri luoghi attrezzati per l'ospitalità (spiaggia, parchi).

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 3 della L.R. 4/00, stabilendo che le Province, ai fini dell'iscrizione nei loro elenchi delle diverse specializzazioni di guida ambientale-escursionistica, possano riconoscere i titoli rilasciati dal CONI o da altri enti di promozione sportiva a tal fine autorizzati. Allo stesso modo, per l'iscrizione ai registri e l'esercizio dell'attività di animatore turistico costituisce requisito indispensabile il possesso di idoneo titolo di qualificazione professionale quando le attività oggetto del servizio sono a carattere ludico/culturale/artistico, ovvero del diploma universitario dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF), di cui alla legge 7 febbraio 1958 n. 88 o di Laurea in Scienze Motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 quando le attività oggetto del servizio sono a carattere motorio e/o sportivo. Quando, invece, tali attività si svolgono all'interno di uno stabilimento balneare, hotel, villaggio turistico, etc. è fatto obbligo all'impresa di dotarsi di personale abilitato. Inoltre si prevede che, ad esclusione della guida turistica, per tutte le altre professioni turistiche l'abilitazione all'esercizio è estesa a tutto il territorio regionale.

Lo stesso articolo recepisce inoltre, ai commi 9 e 10, quanto disposto dall'art. 10, comma 4 del DL 31 gennaio, n. 7, convertito con modificazioni in Legge 2 aprile 2007, n. 40 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese".

L'articolo 5 inserisce un nuovo articolo 3bis, in cui si stabilisce che le guide turistiche e le guide ambientali-escursionistiche nell'accompagnamento del gruppo, ovvero per esigenze di aggiornamento professionale, sono ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi e le altre strutture aventi simili caratteristiche di proprietà della Regione e degli Enti locali, purché rientranti negli ambiti della propria competenza professionale.

L'articolo 6 – in virtù di quanto stabilito dall'art. 4 del presente progetto di legge, ovvero la possibilità di veder riconosciuti i propri titoli – modifica i commi 1 e 2 dell'articolo 6 della L.R. 4/00, sostituendo nel primo le parole «hanno superato il relativo esame di abilitazione» con una più coerente formulazione che fa riferimento al possesso dei requisiti previsti dalla stessa legge regionale, e nel secondo prevedendo che l'elenco delle guide ambientali-escursionistiche ne indichi le eventuali specializzazioni.

Infine, l'articolo 7 prevede che in sede di prima applicazione della presente legge ed entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Regione organizzi una sessione speciale di esami per conseguire l'abilitazione di animatore turistico, per la quale possono fare domanda:

- a) coloro che abbiano frequentato con profitto uno o più corsi, almeno per complessive trecento ore, i cui contenuti siano assimilabili alle materie previste per le figure professionali presenti nel repertorio delle qualifiche regionali per l'area professionale "Promozione ed erogazione dei servizi turistici";
- b) coloro che abbiano svolto per almeno dodici mesi negli ultimi dieci anni attività di animazione, assimilabili a quelle di cui al comma 3 dell'art. 2, e lo dimostrino fiscalmente.

Lo stesso articolo prevede, inoltre, che la sessione speciale di cui sopra sia gestita da una commissione costituita dal Presidente della Regione e composta da cinque membri di cui due rappresentanti regionali, tra i quali viene scelto il presidente, e tre esperti nelle discipline oggetto dell'esame, di cui uno in possesso di specifica competenza in materia.

## PROGETTO DI LEGGE

### Art. 1

#### *Sostituzione del titolo*

1. Il titolo della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento) è sostituito dal seguente:

«Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico».

### Art. 2

#### *Sostituzione dell'articolo 1*

1. L'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 – Finalità

1. Con la presente legge vengono definite e disciplinate le attività professionali turistiche di animazione e accompagnamento in attuazione e nel rispetto delle normative statali e comunitarie.».

### Art. 3

#### *Modifiche all'articolo 2*

1. La rubrica dell'articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituita dalla seguente: «Definizione delle professioni turistiche di animazione e accompagnamento».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2000 sono aggiunti i seguenti:

«4. La guida ambientale-escursionistica può essere specializzata in:

- a) cicloturismo, mountain bike e ciclismo fuori strada per accompagnare singoli o gruppi in itinerari, gite od escursioni in bicicletta, anche su percorsi e sentieri sterrati o non battuti, assicurando alla clientela assistenza tecnica e meccanica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito;
- b) equiturismo per accompagnare persone singole o gruppi in itinerari, gite o passeggiate a cavallo, assicurando la necessaria assistenza tecnica e fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito;
- c) turismo acquatico per organizzare il tempo libero a persone singole o gruppi con attività nautiche o sportive afferenti alle discipline che si possono svolgere in acqua;
- d) turismo subacqueo per accompagnare nelle immersioni persone singole o gruppi, dopo avere fornito loro informazioni sul percorso e sulle caratteristiche della biologia, della flora e della fauna marina.

5. Ulteriori specializzazioni, da acquisirsi a seguito di

percorsi formativi specifici ovvero di completamento o arricchimento del percorso formativo di guida ambientale-escursionistica, possono essere individuate dalle Province e sottoposte alla successiva valutazione tecnica della Regione insieme ai seguenti elementi di dettaglio:

- a) denominazione della specializzazione;
- b) ambito territoriale;
- c) titoli necessari;
- d) modalità e contenuti per la formazione al ruolo richiesto.

6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, approva periodicamente l'elenco aggiornato delle specializzazioni validate.

7. È animatore turistico chi, per attività professionale, è in grado di organizzare per gruppi di turisti attività ricreative, motorie o sportive per svago o divertimento in strutture ricettive o in altri luoghi attrezzati per l'ospitalità.».

### Art. 4

#### *Sostituzione dell'articolo 3*

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 – Condizioni per l'esercizio dell'attività

1. Per l'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 2 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero essere residente in Italia da almeno tre anni;
- b) abilitazione all'esercizio della professione conseguita mediante la frequenza ai corsi di formazione professionale ed il superamento dei relativi esami;
- c) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla Azienda Unità sanitaria locale del Comune di residenza.

2. Per l'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 2 è necessario possedere o accertare la copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alla visita o all'attività prevista.

3. Qualora cittadini di altri Stati membri della Unione Europea intendano svolgere in Italia le attività di cui all'articolo 2, essi devono provare, qualora sottoposti ad accertamento, il possesso delle conoscenze e attitudini professionali nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5, del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 391 (Attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE concernenti l'espletamento di attività economiche varie, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 "legge comunitaria 1990"). L'accertamento è di competenza del Comune nel quale viene esercitata

l'attività. Il riconoscimento di titoli attestanti una formazione professionale attinente alla professione di animatore o di accompagnatore turistico, è effettuato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE).

4. L'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, consente l'esercizio dell'attività con estensione a tutto il territorio regionale. Le Province, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 6, possono altresì riconoscere i titoli equivalenti rilasciati secondo le rispettive competenze tecniche dal CONI o da altri enti di promozione sportiva a tal fine autorizzati. Le Province potranno riconoscere le specializzazioni a coloro che, già in possesso dell'abilitazione di guida ambientale-escursionistica, ne faranno richiesta valutando la coerenza dei titoli aggiuntivi in loro possesso.

5. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica consente l'esercizio dell'attività negli ambiti territoriali, di estensione almeno comunale, per i quali è stato superato l'esame.

6. Qualora una guida turistica abilitata ad esercitare in un determinato ambito voglia estendere l'abilitazione ad altri territori, può chiedere di svolgere un esame integrativo relativo a detti territori, superato il quale può svolgere l'attività. La guida turistica può altresì chiedere di superare un esame relativo alla conoscenza di un'ulteriore lingua straniera.

7. Coloro che siano già in possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle professioni turistiche di cui all'articolo 2, possono, attraverso il superamento di un esame per le materie differenziali, conseguire l'abilitazione all'esercizio di un'altra professione turistica.

8. Per l'esercizio dell'attività di animatore turistico di cui all'articolo 2, comma 7 costituisce requisito indispensabile il possesso di idoneo titolo di qualificazione professionale quando le attività oggetto del servizio sono a carattere ludico o culturale o artistico, ovvero del diploma universitario dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF), di cui alla Legge 7 febbraio 1958 n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica) o di laurea in Scienze Motorie di cui al decreto legislativo 8 Maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della L. 15 maggio 1997, n. 127) quando le attività oggetto del servizio sono a carattere motorio o sportivo. Quando tali attività si svolgono all'interno di uno stabilimento balneare, hotel, villaggio

turistico e simili è fatto obbligo all'impresa di dotarsi di personale abilitato.».

9. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o di un titolo dichiarato equipollente con disposizione di legge o decreto ministeriale e ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o di un titolo dichiarato equipollente con disposizione di legge o decreto ministeriale si applica quanto disposto dall'art. 10, comma 4 del DL 31 gennaio, n. 7, convertito con modificazioni in Legge 2 aprile 2007, n. 40.

10. La verifica delle conoscenze linguistiche e, laddove richiesta, del territorio di riferimento è disposta dalle Province in apposite sessioni di esame da tenersi non meno di 2 volte l'anno.

#### Art. 5

##### *Inserimento dell'articolo 3 bis*

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000, è inserito il seguente:

«Art. 3 bis – Agevolazioni per le guide

1. Le guide turistiche e le guide ambientali-escursionistiche nell'accompagnamento del gruppo, ovvero per esigenze di aggiornamento professionale, sono ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi e le altre strutture aventi simili caratteristiche di proprietà della Regione e degli Enti locali, purché rientranti negli ambiti della propria competenza professionale.».

#### Art. 6

##### *Modifiche all'articolo 6*

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente: «1. La Provincia istituisce appositi elenchi con riferimento alle diverse professioni turistiche, nei quali sono inseriti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.».

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

«La Provincia cura la pubblicazione annuale nel Bollettino ufficiale della Regione dei nominativi di coloro che si dichiarano disponibili, entro il 31 ottobre di ciascun anno, all'effettivo esercizio della professione per la quale sono stati abilitati e indicano anche le lingue straniere per le quali è stato superato l'esame. L'elenco delle guide turistiche indica altresì gli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione. L'elenco delle guide ambientali-escursionistiche indica le eventuali specializzazioni.».

#### Art. 7

##### *Disposizioni transitorie*

1. In sede di prima applicazione della presente legge ed

entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Regione organizza una sessione speciale di esami per conseguire l'abilitazione di animatore turistico, per la quale possono fare domanda:

- a) coloro che abbiano frequentato con profitto uno o più corsi, almeno per complessive trecento ore, i cui contenuti siano assimilabili alle materie previste per le figure professionali presenti nel repertorio delle qualifiche regionali per l'area professionale "Promozione ed erogazione dei servizi turistici";
- b) coloro che abbiano svolto per almeno dodici mesi ne-

gli ultimi dieci anni attività di animazione, assimilabili a quelle di cui all'articolo 2, comma 7 della legge regionale n. 4 del 2000, così come modificato dall'articolo 3 della presente legge, e lo dimostrino fiscalmente.

2. La sessione speciale di cui al comma 1 è gestita da una commissione, nominata dal Presidente della Regione, costituita da cinque membri, di cui due rappresentanti regionali, tra i quali viene scelto il presidente, e tre esperti nelle discipline oggetto dell'esame, di cui uno in possesso di specifica competenza in materia.







